



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7645 del 2011, proposto da Rosario Ullo,
rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Granara e Federico Tedeschini, con
domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

contro

Comune di Ameglia, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Federico Pardini, ed elettivamente domiciliato
presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13
come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

nei confronti di

Pasquale Cardamone, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone e
Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso Giovan Candido Di Gioia
in Roma, piazza G. Mazzini, 27; Marinella s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 01383/2011, resa tra le parti, concernente RIMOZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - RIS.DANNI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ameglia e di Pasquale Cardamone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2011 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Daniele Granara, Federico Pardini, Lorenzo Acquarone, nonché Giovan Candido Di Gioia.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato che la questione sottoposta a scrutinio della Sezione appare oggettivamente semplice, venendo in rilievo unicamente un ordine di riduzione in pristino di una insegna pubblicitaria, dove invece tutte le altre questioni collegate, di cui si duole l'appellante, rimangono esterne all'ambito procedimentale;

considerato che la semplicità della questione decisa è elemento legittimante l'emissione di una sentenza in forma semplificata, per cui il giudice di primo grado appare aver fatto buon governo dei poteri attribuitigli, anche in rapporto al rispetto dell'obbligo di avviso alle parti in udienza, che risulta attestato dal verbale;

considerato che l'opera de qua appare oggettivamente soggetta all'obbligo della preventiva acquisizione del titolo abilitativo, stante la sua collocazione in area sottoposta a vincolo, e che l'assenza di tale requisito rende obbligatorio la rimozione del manufatto, anche in ossequio della legislazione regionale vigente;

considerato che l'opera de qua non è stata oggetto di condono, atteso che tale istanza era limitata alla recinzione esterna, mentre il cartellone de qua non appare incluso in tale ambito, né dal punto di vista strutturale né da quello funzionale;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l'appello n. 7645 del 2011;
2. Condanna Rosario Ullo a rifondere al Comune di Ameglia e a Pasquale Cardamone le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)